



SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N° 98/2013

Premessa: la sentenza della Corte Costituzionale n° 98/2013 riguarda la legittimità di alcuni articoli della Legge Regionale 3/2012 “Disposizioni in materia di artigianato e commercio...”, impugnata da Governo.

Per quanto riguarda l'estetica e le Discipline Bio Naturali, la sentenza della Corte tocca l'art. 3, comma 4 di cui riportiamo il testo:

I.r. 3/2012, art. 3 comma 4.” Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.”

La sentenza recita: “Poiché anche il presente intervento del legislatore regionale,omissis...., comporta una ridefinizione tanto delle attività di estetista, quanto di quella di operatore bio-naturale,omissis...., l'art. 3 comma 4 della legge regionale n.3 del 2012 si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione e, di conseguenza , deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo”.

Quindi l'art. 3, comma 4 è abrogato e la situazione torna allo stato precedente alla legge 3/2012, ovvero:

- I trattamenti sul corpo che non siano riservati al personale sanitario (finalità terapeutiche) o alle estetiste (finalità estetiche) sono liberi e rientrano nell'ambito della libera professione disciplinata dalla legge nazionale 4/2013)

La sentenza riporta anche alcune considerazioni sulla l.r. 2/2005 (Discipline Bio Naturali) ma tale legge, non essendo oggetto dell'impugnazione, non è toccata dalla sentenza 98/2013 della Corte Costituzionale.

Quindi la l.r. 2/2005 è ripristinata nell'accezione precedente alla l.r. 3/2012, ovvero:

- le Discipline Bio naturali sono valorizzate dalla Regione Lombardia,
- i Registri Regionali Operatori e Enti di Formazione sono operativi a tutti gli effetti


Seguono considerazioni di rilievo per le diverse categorie di soggetti interessati.

Milano, 19 giugno 2013

Comitato Tecnico Scientifico DBN Lombardia

Il Presidente

Franco Sammaciccia



Considerazioni per la pubblica amministrazione

La sentenza n° 98/2013 ripristina anche in Lombardia le normative nazionali sopra enunciate, ovvero:

- a) per regolamentare una professione o modificare le attribuzioni riservate a una professione regolamentata è necessaria una legge nazionale.
- b) La legge nazionale 1/1990 disciplina il settore dell'estetica attribuendo a questa figura professionale compiti ben definiti e delimitati:

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista": art. 1. 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Quindi sono riservati all'estetista solo i trattamenti sul corpo che abbiano finalità estetiche.

Se la Corte Costituzionale con la sentenza n°98/2013 nega alla Regione Lombardia la potestà di modificare le competenze professionali delle estetiste, è impensabile che tali attribuzioni possano essere modificate e/o ampliate:

- a) Con un parere della Commissione Artigianato di una Regione
- b) Con un regolamento o una delibera comunale
- c) Con una normativa amministrativa di una Camera di Commercio
- d) Con qualsiasi altro atto legislativo, regolamentare o amministrativo che non sia una legge dello Stato Italiano o che si collochi all'interno di un quadro legislativo disegnato da una legge quadro dello Stato Italiano.


L'attività dell'operatore in DBN, in assenza di leggi dello stato che la regolamenti o che la inserisca nelle prestazioni riservate ad una professione regolamentata, è e resta una libera professione che può essere esercitata senza vincoli di sorta ai sensi della legge nazionale 4/2013.

La legge regionale 2/2005 ribadisce tale principio e, nell'istituire il Registro Regionale Operatori in DBN, ha inteso solamente tutelare il cittadino/utente attribuendo una certificazione di qualità agli operatori che siano in possesso di adeguati standard formativi ed esperienziali, come chiaramente specificato dal Decreto 646/2013 della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

"RILEVATO che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede quindi alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art 2 della l.r. 2/2005;

EVIDENZIATO altresì che, in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, attraverso l'iscrizione al registro non si intende istituire surrettiziamente alcuna figura professionale;

PRESO ATTO, in conclusione, che l'iscrizione al registro costituisce esclusivamente un riconoscimento di professionalità e di qualità a tutela del consumatore, non collegata alla possibilità di operare nel libero mercato."



Appare pertanto evidente che qualsiasi ostacolo frapposto al libero esercizio della professione di operatore in DBN non ha ragione di essere ed è in contrasto con la legislazione europea, nazionale e regionale vigente, come ribadito dalla sentenza n° 98 della Corte Costituzionale.

Milano, 19 giugno 2013

Comitato Tecnico Scientifico DBN Lombardia
Il Presidente
Franco Sammaciccia